

## TEMPI PROCESSUALI E TEMPESTIVITÀ DEI GIUDIZI

di Marcello Maddalena  
(Magistrato)\*

Desidero, innanzi tutto, ringraziare gli organizzatori del Convegno per l'onore, che mi hanno fatto, di consentirmi di prendere parte a questa giornata in cui vogliamo dimostrare il nostro affetto a Mario Chiavario.

Mi verrebbe voglia di raccontare qualche episodio legato alla nostra giovinezza, perché lui ed io apparteniamo ad una generazione che lui ha definito “*dei dinosauri*” e che io definisco dei “*diversamente vivi*”. Il concetto è sempre quello.

Mi limito ad un unico episodio che, a mio avviso, dice molto della onestà intellettuale di Mario, della sua obiettività, della sua disposizione d'animo che è sempre stata quella che dovrebbe avere il “*giudice giusto*”. Ricordo allora che, essendo lui calcisticamente di fede (ahimè!) juventina, andò una volta ad assistere al derby tra Torino e Juventus. Era la domenica successiva alla morte del povero Gigi Meroni. Ed il Torino batté la Juventus con il punteggio di 4 a 0 (ricordo che vi furono tre reti del centravanti del Torino Nestor Combin). Ebbene, Mario Chiavario, venendo all'Istituto giuridico – che era un covo di juventini! - il giorno dopo, osò dire che “*si era divertito*” (disse proprio così!) perché era stata una “*bella partita*”, perché si era giocato bene. Naturalmente fu subito avviato nei suoi confronti – non ricordo con che esito – un procedimento disciplinare tendente alla sua espulsione dal gruppo!

Battute a parte, andando a rileggere quel che lui ha scritto nel lontano 1976 (ed anche ultimamente nell'ultima edizione del suo Manuale) mi son detto che in molte cose Mario è stato assolutamente preveggenete, nel senso che ha visto prima alcuni problemi che si sono presentati poi e di cui lui aveva già immaginato delle possibili soluzioni successivamente da altri prospettate. Mi riferisco ad esempio, al problema del *dies a quo* da cui far partire il tempo necessario per la prescrizione del reato.

Inoltre, in tutti i suoi scritti, ho potuto riassaporare la chiarezza del ragionamento giuridico, la solidità delle basi da cui lo ha sempre sviluppato (in gergo cestistico, i c.d. “*fondamentali*”). Per esempio, lo ha fatto sottolineando e ribadendo in ogni occasione che il processo penale è prima di tutto il processo dell'imputato, particolare che spesso viene dimenticato, ossessionati come siamo dai *mass-media* per i quali ovviamente quello che fa notizia è il torto subito dalla vittima (al riguardo non posso non sottolineare a mia volta come della vittima nel

---

\* *Discussant* dell'intervento del dott. Alberto Giannone.

famoso art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non si faccia neppure cenno). Per carità, è giusto che la vittima abbia i mezzi per far valere le sue ragioni nel processo, ma – come Mario Chiavario giustamente insegna – il processo penale è prima di tutto il processo dell'imputato, con tutto quel che ne deriva anche sul piano dei “*principi*”, il primo dei quali è quello dell’“*in dubio pro reo*”. Il processo penale è, infatti, prima di tutto un processo che ha come oggetto un'accusa, un'accusa di reato, rivolta ad un determinato soggetto che, per questo, ne diventa il protagonista principale. Questo è il processo penale, la cui “negazione” è rappresentata dalla “prescrizione”.

Ricollegandomi sul punto a quel che prima di me ha egregiamente detto Alberto Giannone e che condivido pressoché integralmente, si usa dire che le ragioni fondanti della prescrizione sono essenzialmente due. La prima è che il passaggio del tempo fa venir meno l'interesse dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva. Questo potrebbe anche essere parzialmente vero, ma credo che bisognerebbe valutarlo caso per caso. In teoria non è neppure sostenibile, perché in contrario si può osservare che evidentemente, nel momento in cui il pubblico ministero – che è il rappresentante della pretesa punitiva dello Stato – esercita l'azione penale, l'interesse c'è. Ed è il rappresentante della pretesa punitiva che lo attesta proprio esercitando l'azione penale. Francamente mi pare difficile sostenere che non c'è o non c'è più.

Ma c'è anche di più, perché la nostra Carta costituzionale ha sancito come uno dei principi fondanti della nostra Costituzione, unitamente al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che significa che lo Stato ha interesse alla persecuzione penale di qualsiasi fatto di reato, senza alcuna discrezionalità da parte dei titolari dell'azione penale. E quindi, anche sotto questo profilo, l'interesse dello Stato c'è, non ci può non essere. E non c'è nessuna norma di legge che affermi o possa affermare il contrario. E quindi la prima ragione, a mio avviso, non regge.

La seconda fa leva invece sull'interesse dell'imputato a non essere sottoposto al processo penale per un periodo indefinito di tempo. Io credo che onestamente ciascuno di noi, se pensa che in questa situazione potrebbe trovarsi anche lui (molti pensano che ciò capiti solo al colpevole, ma non è vero: questa esperienza può capitare a chiunque di noi), non possa non convenire sul fatto che restare “*sotto giudizio*” per un tempo indefinito è cosa assolutamente incivile. E quindi non v'è dubbio che la “*ragionevole durata del processo*” ha essenzialmente, nel processo penale, una funzione di assicurare un principio di civiltà nei confronti della persona che vi è sottoposta, della persona che lo “*subisce*”. Perché è contrario ad ogni principio di civiltà che la stessa possa restare sulla graticola all'infinito.

Però dove il discorso si fa discutibile e diventa addirittura paradossale è quando si comincia a discettare del “*dies a quo*”. Perché quand'è che l'imputato sale sulla graticola? La risposta parrebbe addirittura lapalissiana: nel momento in cui diventa “*imputato*”. In realtà, non è così, perché la prescrizione comincia a

decorrere dal momento di commissione del reato. Ma questo è assurdo. Perché con ciò si stabilisce una sorta di diritto non più a non restare sulla graticola a tempo indefinito ma a non salirci neppure, almeno per un certo periodo di tempo. Ed è diritto proprio del “colpevole”: che intanto comincia a “lucrare” su un periodo di tempo che può anche essere molto lungo. Il che non ha senso e confligge sicuramente con i sacri principi, prima di tutto con quello di obbligatorietà dell’azione penale ma poi anche con il più banale principio di ragionevolezza.

Soccorrono al riguardo proprio le parole di Mario Chiavario che, già nel lontano 1976, così scriveva: *“Questo il criterio, per così dire, principale: il diritto ad essere giudicati in tempo ragionevole scatta quando i sospetti contro una determinata persona cominciano ad avere «ripercussioni importanti» sulla sua posizione giuridica – Quanto agli elementi che fungono da ‘spie’ per la concretizzazione di quel criterio (di per sé, invero, assai elastico), ve n’è almeno un paio ad assumere un ruolo assai significativo: 1) la adozione di una misura privativa di libertà personale; 2) l’inizio di formali indagini («investigations»), comunque finalizzate alla formulazione di un’accusa nei confronti di una persona determinata”*.

Sul versante del *dies ad quem*, ho poi sempre pensato che, una volta intervenuta la sentenza di merito, di condanna, non avesse più alcun senso la persistenza della prescrizione. E questo perché, come è in qualsiasi ordinamento, il diritto ad ottenere in tempi ragionevoli il giudizio, è diritto ad una pronuncia nel merito della causa. Una volta che l’imputato ha ricevuto la “sua” sentenza nel merito, quel che allunga la durata del processo è la sua iniziativa di proporre impugnazione. In altre parole, è lui che provoca (eventualmente) la non ragionevole durata del processo perché è lui che...non si accontenta della pronuncia di primo grado e vuole a tutti i costi andare avanti. In effetti, molti a parole dicono (ma poi non è vero): *“preferisco essere condannato che restare sempre in attesa...meglio una condanna che sopportare questo stato di incertezza”*. Lo dicono pensando o sperando di essere assolti. Quando poi sono condannati, cambiano idea. Certo, anche i giudizi sulle impugnazioni debbono essere poi celebrati seguendo il principio di ragionevolezza. A tal fine non vi è dubbio che le impugnazioni vanno limitate, per l’appello ci deve essere un “filtro”. Nei primi tempi di vigore del nuovo codice di procedura penale, io ritenevo che andasse addirittura abolito il grado di appello. Lo sostenevo perché era un istituto contraddittorio con il tipo di processo penale che era stato prescelto e perché dimostrava che la concezione che presiedeva al nuovo modello processuale era frutto di un *“pensiero debole”*, di un pensiero che aveva paura, non si fidava di se stesso: perché se veramente il legislatore avesse creduto che l’unica via per arrivare all’accertamento della verità fosse rappresentata dal puro modello accusatorio per cui la “prova” si poteva formare solo al dibattimento davanti al giudice chiamato a decidere, non aveva poi senso che un tale giudizio potesse essere messo nel nulla attraverso un processo di secondo grado fondato esclusivamente “sulle carte”. Debbo dire che poi ho cambiato parzialmente idea;

l'ho cambiato, sulla base della esperienza che spesso a noi magistrati insegna che quel che è scritto nelle norme di legge non corrisponde a quel che avviene in realtà e non è neppur più sostenibile. Quel che mi ha determinato a parzialmente rivedere (e sottolineo il "parzialmente") la mia opinione è stata la proliferazione del giudizio monocratico di prima istanza, dipendente dalla riforma del 1999. E questo perché il giudizio collegiale è...un'altra cosa. C'è poco da fare. Si pensi che fino all'ultima riforma nel giudizio abbreviato davanti al GUP si poteva infliggere addirittura l'ergastolo. Un giudice che, in perfetta solitudine, infliggeva l'ergastolo. Adesso può arrivare solo a trenta anni!...

Ecco allora che, tornando ai mezzi di impugnazioni, ho ritenuto e ritengo che possano farsi delle distinzioni a seconda del tipo del processo di primo grado, indulgendo a maggiori possibilità di appello nel caso di giudizio monocratico e impedendo invece l'appello quando il giudizio di primo grado fosse stato dibattimentale e collegiale. Anche perché il giudizio abbreviato è un giudizio meramente cartolare, di accusatorio non ha assolutamente niente.

Condivido poi fino in fondo quanto ha detto, prima di me, Alberto Giannone: per assicurare la ragionevole durata del processo penale, non basta mettere un termine finale (il processo deve finire entro quattro anni o entro due anni o in un altro tempo predefinito). Questo non serve allo scopo, non è neppure possibile.

In uno dei primi libri che ho avuto occasione di leggere quando sono entrato in magistratura, un libro meraviglioso scritto da un magistrato meraviglioso che rispondeva al nome di Romano Ricciotti e che aveva il titolo di "*La giustizia in castigo*", si spiegava, a proposito della vecchia procedura penale (ma il discorso vale anche per la nuova), che il ritardo del processo penale non era e non è determinato tanto dalla durata e dalla lunghezza in sé della procedura, quanto da un processo di "*accumulo*" per cui ogni processo doveva e deve attendere il suo turno di trattazione: senza che nel frattempo venga svolta alcuna attività. Insomma: la durata dipendeva e dipende essenzialmente dai "*tempi morti*". Questo è il punto fondamentale. Purtroppo non è stato mai capito dal legislatore. Purtroppo il nostro legislatore, nella materia del diritto penale sostanziale, ha sempre preso in considerazione, come modello per la sua elaborazione normativa, il reato di omicidio doloso (con dolo intenzionale) commesso da una sola persona; analogamente, nella materia processuale, ha avuto di mira un unico processo indiziario (come se gli altri non esistessero) con un solo imputato di omicidio doloso intenzionale. La realtà è completamente diversa. I processi sono tantissimi, i reati un'infinità: ed un processo per omicidio volontario (premeditato, con dolo diretto o dolo eventuale) rappresenta solo uno dei tantissimi che tutti i giorni vengono celebrati per altri reati.

In realtà, la ragione fondamentale del ritardo dei tempi di definizione del processo penale è data dalla sproporzione tra la c.d. "*domanda di giustizia*" e le forze disponibili. E, dato che vi è un principio più che costituzionale che batte tutti i principi costituzionali (compresi quelli di eguaglianza, del diritto di difesa, di obbligatorietà dell'azione penale) che è rappresentato dal "*principio di possibilità*"

in quanto “*ad impossibilia nemo tenetur*”, ecco che le possibili soluzioni del problema sono solo due.

O introducendo la discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale (il che – secondo me – avrebbe delle grossissime controindicazioni, specie in un paese dalle grosse conflittualità interne come l’Italia, in cui il principio di obbligatorietà dell’azione penale rappresenta l’usbergo del magistrato di fronte ai possibili tentativi di condizionamento, il presidio della sua indipendenza) o, se no, adottando dei criteri di priorità. *Tertium non datur*.

Aggiungo – e qui mi fermo – che nell’adozione di criteri di priorità a mio avviso sarebbe preferibile ricorrere a criteri processuali anziché a criteri di merito relativi ai singoli reati perché i criteri di merito hanno pur sempre una valenza – maggiore o minore – politica, da cui è bene che i magistrati restino fuori.

Mi auguro che il legislatore futuro possa tenere conto di quanto fin qui si è detto e, in particolare, prenda in considerazione la effettiva realizzabilità delle riforme che intende adottare, ispirandosi a quel principio di sana “possibilità” pratica che non dovrebbe soffrire eccezioni. E che è sempre stato presente a Mario Chiavario nelle sue meditazioni per le quali va sempre lodato e ringraziato. Di cuore.